

 <p><b>FLC CGIL</b> federazione lavoratori della conoscenza</p>	<p><b>FLC CGIL di Bergamo</b> Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO Tel. 0353594140 - Fax 035.19910323 – Sms 3351852813 www.cgil.bergamo.it/FLC - MAIL: <a href="mailto:flcbergamo@cgil.lombardia.it">flcbergamo@cgil.lombardia.it</a></p>
--	--

Bergamo, 11/06/2018

ALL' ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

## - NOTIZIE n. 30 - 2018 -

### ATA: concorso 24 mesi – posticipata al 18 giugno l'apertura delle funzioni on line per la scelta delle sedi

**Rettifica** riguardante i tempi della scelta delle sedi scolastiche per la 1° fascia d'Istituto da parte del personale inserito nelle graduatorie provinciali "24 mesi".

La Direzione generale dei servizi informativi del MIUR ha emanato la [nota 1205 del 7 giugno 2018](#), indirizzata agli Uffici Scolastici territoriali e ai Dirigenti scolastici per comunicare che **si è reso necessario prorogare i termini per la presentazione del modello G per la scelta delle sedi**, inizialmente previsti dal 7 al 27 giugno. **Le nuove date disponibili sono dal 18 giugno all'8 luglio 2018**

### Docenti: riconoscimento abilitazioni conseguite all'estero Precisazioni del MIUR

Il MIUR ha pubblicato la [nota 9014/18](#) del 29 maggio 2018 con la quale fornisce precisazioni sul riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti in Bulgaria: **il riconoscimento è soggetto al possesso di almeno un anno di servizio nelle scuole statali bulgare.**

Da diverso tempo il **riconoscimento dei titoli bulgari era stato bloccato** dal MIUR in attesa di chiarimenti dalle autorità locali, in particolare perché in Bulgaria la professione di insegnante non è regolamentata ai sensi della Direttiva 2013/55/UE.

A seguito della risposta in merito delle autorità bulgare (allegata alla nota), il MIUR ha precisato che il **riconoscimento** in Italia dei **titoli professionali bulgari** può avvenire solo se si è svolto **almeno un anno di servizio** a tempo pieno nelle scuole statali bulgare.

Questo chiarimento si aggiunge al precedente sulle [abilitazioni spagnole](#) e conferma le regole stringenti per il riconoscimento dei titoli esteri [già precisate](#) dal MIUR il 3 novembre 2016. La nota precisa che **nessun titolo conseguito all'estero è utilizzabile senza il predetto riconoscimento.**

Per il riconoscimento dei titoli di **abilitazione/idoneità** alla professione docente e di **specializzazione per il sostegno**, conseguiti fuori dall'Italia la procedura è stabilita dal [Decreto legislativo 206/07](#) (per i paesi comunitari) e dal [DPR 394/99](#) (per i paesi non comunitari) e successive modificazioni.

Responsabile della procedura è il Ministero dell'Istruzione che provvede, qualora sussistano le condizioni, al rilascio di un Decreto di riconoscimento che sarà anche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La **procedura è particolarmente complessa**, dura 4 mesi, verifica la corrispondenza dei percorsi formativi esteri con quelli previsti in Italia e può prevedere misure compensative nel caso di insufficiente corrispondenza con il titolo italiano.

Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili sul sito del MIUR a questo indirizzo, che è bene consultare: <http://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-professione-docente> Nello stesso tempo è bene chiedere all'istituzione che bandisce le abilitazioni garanzia scritta di congruità con la legislazione italiana.